FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/0056/CFA-2026-2027
Registro procedimenti n. 0029/CFA/2026-2027

LA CORTE FEDERALE D'APPELLO

I SEZIONE

composta dai Sigg.ri:

Mario Luigi Torsello - Presidente

Domenico Giordano - Componente

Marco Lipari - Componente (Relatore)

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero 0029/CFA/2026-2027, proposto dal Procuratore federale interregionale in data 24 settembre 2026,

per la riforma della decisione del Tribunale federale territoriale presso il Comitato regionale Liguria, pubblicata con il Comunicato ufficiale n. 15 del 17 settembre 2026, comunicata alla Procura federale in data 18 settembre 2026, con la quale sono stati prosciolti i sigg.ri Nicolò Roggero e Tommaso Tedesco, nonché la società A.S.D. Multedo 1930 dagli addebiti loro contestati con l'atto di deferimento prot. 27771/642pfi25-26/PM/ff del 22 aprile 2026;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore all'udienza del 22 ottobre 2026, tenutasi in videoconferenza, il Pres. Marco Lipari e uditi l'Avv. Luca Zennaro per la Procura federale e l'Avv. Anna Cerbara per i Signori Nicolò Roggero e Tommaso Tedesco e per la società A.S.D. Multedo 1930.

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

1. Il presente procedimento è originato dal supplemento di rapporto redatto dal Sig. Fabio Tuffu, arbitro della gara A.S.D. Multedo 1930 - Busalla Calcio del 22 novembre 2025, valevole per il girone A del campionato Juniores regionale della Liguria.

Il direttore di gara riferiva che, presso il Liceo scientifico "Enrico Fermi" di Genova, istituto scolastico da lui frequentato, in data 24 novembre 2025, durante l'intervallo delle lezioni, era stato avvicinato dai Signori Nicolò Roggero, Tommaso Tedesco e Giacomo Gorziglia, anche essi studenti della stessa scuola e tutti calciatori tesserati per la società A.S.D. Multedo 1930.

Aggiungeva che i primi due calciatori, Roggero e Tedesco, gli si erano rivolti con frasi dai toni intimidatori, con l'evidente finalità di svolgere pressioni indebite sul contenuto del referto arbitrale riguardante la citata gara del 22 novembre, invitandolo a redigere il referto in modo da non arrecare pregiudizio alla società di appartenenza.

2. Il rapporto evidenziava che la gara in questione era stata caratterizzata da notevoli criticità, al punto che era stata sospesa definitivamente dall'arbitro al 28° minuto del secondo tempo.

3. Va sottolineato che la stessa gara aveva dato luogo ad alcuni provvedimenti sanzionatori adottati dal competente Giudice sportivo, in parte riformati dalla Corte sportiva d'appello territoriale presso il Comitato regionale Liguria, Terzo Collegio, con decisione del 16 dicembre 2025, pubblicata con il Comunicato ufficiale n. 42 del 23 dicembre 2025.

Peraltro, la menzionata decisione della Corte sportiva d'appello territoriale, sulla scorta delle riprese video prodotte dalla società reclamante, aveva accertato, tra l'altro, la non corrispondenza al vero di alcune circostanze riportate nel referto di gara dal sig. Fabio Tuffu e confermate dal medesimo in sede di audizione - segnatamente i due schiaffi che questi avrebbe ricevuto dal calciatore n. 14 della società A.S.D. Multedo 1930 e le conseguenze fisiche (dolore, bruciore, senso di nausea, confusione e

stordimento) che lo avrebbero costretto a interrompere definitivamente la gara - e, annullata la sanzione della perdita della gara con disposizione della sua ripetizione, aveva ordinato la trasmissione degli atti alla Procura federale per le valutazioni di competenza.

4. A seguito della segnalazione del Comitato regionale Liguria, la Procura federale apriva il procedimento disciplinare n. 642pfi25-26 e procedeva all'audizione dei tre calciatori, in data 19 gennaio 2026, e del direttore di gara, in data 26 gennaio 2026.

In sede di audizione il sig. Tommaso Tedesco dichiarava: " *Noi stavamo andando alle macchinette per fare merenda; abbiamo visto quello che era stato il direttore nella partita sopra menzionata e allora, con fare molto tranquillo, abbiamo pensato di chiedergli cosa lui avesse scritto nel suo referto circa la nostra partita*".

Il Tedesco precisava, poi, che:

- il direttore di gara non aveva mai chiesto di non essere importunato;

- la domanda circa il contenuto del referto era stata formulata "una sola volta" e senza insistenza;

- lo stesso direttore di gara aveva riferito di avere scritto "quello che era successo nella gara", preannunciando la sanzione della perdita della gara a tavolino.

Il Tedesco negava recisamente, infine, di avere pronunciato, o che altri avessero pronunciato, la frase " *Occhio a quello che scrivi. Non farci perdere a tavolino, lascia il risultato del campo che è meglio, anche perché ciò che è successo è per colpa tua*".

5. Il sig. Nicolò Roggero, a propria volta, dichiarava: " *Abbiamo avvicinato il direttore di gara per conoscere cosa ci dovevamo aspettare da quanto aveva scritto nel suo referto circa i fatti accaduti durante la gara*".

Il Roggero negava che i calciatori incolpati si fossero comportati con indebita insistenza e minaccia, asserendo che il direttore di gara aveva spiegato di non essere l'autore del comunicato, di avere scritto nel referto di avere ricevuto uno schiaffo e di non avere commesso errori tecnici durante la gara, aggiungendo, "con arroganza", che i calciatori non sapevano neppure cosa fossero gli errori tecnici.

6. Il sig. Giacomo Gorziglia confermava il casuale incontro presso le macchinette delle vivande, il riconoscimento dell'arbitro e la domanda sul contenuto del referto ("*Spontaneamente ci è venuto l'idea di chiedergli cosa lui avesse scritto nel suo referto. Eravamo molto tranquilli e pacifici*"), negando anch'egli il compimento di atti insistenti, di toni minacciosi ed escludendo la pronuncia della frase contestata.

7. Il sig. Fabio Tuffu, in sede di audizione, descriveva l'episodio nei termini seguenti. I tre calciatori menzionati nel rapporto, subito riconosciuti, si erano diretti verso di lui; tuttavia, egli aveva finto di non riconoscerli, "*per evitare inutili discussioni*".

Ciò nonostante, i tre gli si erano avvicinati, presentandosi come giocatori della società Multedo.

Solo il sig. Giacomo Gorziglia aveva fatto qualche passo indietro, allontanandosi leggermente.

In particolare, il sig. Tuffu dichiarava quanto segue: "*Roggero mi incalzava e mi chiedeva cosa avrei scritto nel comunicato. Ho cercato di spiegargli che io non scrivevo il comunicato. Tedesco lo appoggiava in queste sue richieste ovvero anche lui ripeteva le stesse domande del suo compagno. Dopo di questo mi hanno detto di non dirgli queste cavolate perché ero io quello che decideva chi avrebbe vinto o avrebbe perso e che conveniva che io lasciassi il risultato del campo perché il tutto era stato conseguenza della mia conduzione della gara*".

Il Tuffu aggiungeva di avere detto ai tre " *non createmi problemi, lasciatemi in pace. La partita è terminata sabato* ", di avere fatto terminare la conversazione "*chiedendo loro con chi avevo avuto il piacere di parlare*", senza che gli stessi volessero declinare i propri nomi, e di essere poi rientrato in classe al termine dell'intervallo.

8. Il Tuffu precisava, inoltre, che:

- i tre calciatori non gli avevano rivolto insulti od offese;

- gli stessi non gli avevano impedito di muoversi liberamente;

- il sig. Giacomo Gorziglia, dopo le iniziali presentazioni dei calciatori, non aveva più parlato;

- il sig. Tommaso Tedesco aveva dato "*man forte*" al sig. Nicolò Roggero, ripetendone le domande e quest'ultimo era " *quello più intraprendente e insistente nel parlare e nel fare domande*".

9. Alla specifica domanda, rivoltagli dagli organi inquirenti, se i tesserati gli avessero rivolto minacce, il dichiarante rispondeva: "*Ho percepito come minacce le parole* 'occhio a quello che scrivi, non farci perdere a tavolino, ecc. *' pronunciate da Roggero*".

10. All'esito delle indagini, previa rituale comunicazione dell'intervenuta conclusione, con atto del 22 aprile 2026 (prot. 27771/642pfi25-26/PM/ff), il Procuratore federale interregionale deferiva dinanzi al Tribunale federale territoriale presso il Comitato regionale Liguria:

- il sig. Nicolò Roggero, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Multedo 1930, per rispondere della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di giustizia sportiva, "*per avere lo stesso, il giorno 24.11.2025 presso il Liceo Scientifico Enrico Fermi di Genova unitamente al compagno di squadra sig. Tommaso Tedesco, avvicinato il compagno di istituto che ha arbitrato la gara A.S.D. Multedo 1930 - Busalla Calcio del 22.11.2025, valevole per il girone A del campionato Juniores Regionali, chiedendogli contezza di quanto avrebbe scritto nel proprio referto e proferendo nei confronti dello stesso la seguente espressione: 'Occhio a quello che scrivi. Non farci perdere a tavolino, lascia il risultato del campo che è meglio, anche perché ciò che è successo è per colpa tua'*";

- il sig. Tommaso Tedesco, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Multedo 1930, per rispondere della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di giustizia sportiva, in relazione alla medesima condotta, posta in essere unitamente al compagno di squadra sig. Nicolò Roggero;

- la società A.S.D. Multedo 1930, a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Codice di giustizia sportiva, per gli atti e i comportamenti posti in essere dai predetti calciatori.

11. Con memoria del 19 giugno 2026 si costituivano dinanzi al Tribunale federale territoriale i soggetti deferiti, tutti assistiti dall'avv. Anna Cerbara.

Gli incolpati eccepivano, in via preliminare, l'incompetenza e la carenza di giurisdizione dell'adito organo di giustizia sportiva, sostenendo che gli addebiti contestati riguardassero fatti verificatisi in un contesto totalmente avulso da quello sportivo.

Nel merito, la difesa negava la sussistenza di qualsivoglia responsabilità disciplinare dei calciatori e della società deferiti, deducendo che l'unico elemento a sostegno degli addebiti era costituito dalle sole dichiarazioni del sig. Fabio Tuffu, aventi ad oggetto fatti estranei al contesto sportivo e, dunque, prive di fede privilegiata. La difesa aggiungeva che tali asserzioni non risultavano verificate mediante l'escussione di altri testimoni e provenivano da un soggetto la cui oggettivamente scarsa credibilità risultava già ampiamente documentata dalla richiamata decisione della Corte sportiva d'appello territoriale del 16 dicembre 2025.

La difesa evidenziava, inoltre, che le audizioni dei deferiti avevano restituito una versione dei fatti lineare e uniforme, nei termini di una veloce conversazione, avvenuta a scuola, davanti alle macchinette delle merendine, limitata alla richiesta di sapere che cosa il direttore di gara avesse scritto nel referto, senza alcun tentativo di condizionamento o intimidazione.

12. All'udienza dell'8 settembre 2026, tenutasi in videoconferenza a seguito di rinvio della prima udienza fissata per il 23 giugno 2026, il rappresentante della Procura federale si riportava all'atto di deferimento, chiedendo l'irrogazione della sanzione di sei giornate di squalifica per il sig. Nicolò Roggero, di quattro giornate di squalifica per il sig. Tommaso Tedesco e dell'ammenda di euro 400,00 per la società A.S.D. Multedo 1930.

La difesa dei deferiti si riportava alla memoria già prodotta, chiedendo il proscioglimento dei propri assistiti.

13. Con l'appellata decisione, indicata in epigrafe, assunta all'esito della camera di consiglio e pubblicata con il Comunicato ufficiale n. 15 del 17 settembre 2026, il Tribunale federale territoriale presso il Comitato regionale Liguria, Secondo Collegio, proscioglieva tutti i soggetti deferiti dalle contestazioni loro mosse.

Il Tribunale rigettava, in via preliminare, l'eccezione di incompetenza e di difetto di giurisdizione, osservando che la giurisdizione sportiva si determina in base al contenuto della domanda: l'atto di deferimento era correttamente finalizzato all'accertamento della violazione di una disposizione del Codice di giustizia sportiva. Ai sensi dell'art. 4, comma 1, del Codice, i tesserati sono tenuti al rispetto dei principi di lealtà, probità e correttezza in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva, senza limiti di tempo o di luogo. L'avvicinamento indebito del direttore di gara da parte dei calciatori, eziologicamente connesso al suo operato, tanto più se inteso a condizionare la redazione del referto, risulta potenzialmente idoneo a ledere il decoro e il prestigio della classe arbitrale, e, pertanto, riveste una palese rilevanza disciplinare interna, anche nell'ambito dell'ordinamento sportivo, ancorché i fatti non si

siano verificati nel contesto temporale dello svolgimento di una competizione.

14. Nel merito, la decisione impugnata argomenta il proscioglimento dei soggetti deferiti, muovendo dal richiamo agli standard probatori propri del processo sportivo, osservando che la prova dell'illecito disciplinare, pur non richiedendo il superamento di ogni ragionevole dubbio in relazione alla dimostrazione della concreta sussistenza dei fatti materiali addebitati al soggetto incolpato, deve comunque fondarsi sul principio del "*confortevole convincimento*", conseguito sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti, corrispondenti a dati di fatto certi e non a mere ipotesi o congetture.

In tale prospettiva, secondo la pronuncia appellata, le dichiarazioni dell'autore di una segnalazione pervenuta agli organi della giustizia sportiva, pur potendo - anche da sole - fondare l'accertamento della responsabilità, devono essere sottoposte dal giudice a una duplice verifica, concernente la credibilità soggettiva dell'autore e l'attendibilità intrinseca delle affermazioni.

15. Secondo il Tribunale questo rigoroso criterio di valutazione probatoria va applicato anche alle dichiarazioni rese da un arbitro, ma contenute in atti diversi dal referto di gara, a maggior ragione quando dette affermazioni riguardano, come nel caso in esame, fatti avvenuti in un contesto estraneo allo svolgimento della gara.

In tal senso, del resto, si pone con chiarezza l'art. 61, comma 1, del Codice di giustizia sportiva, il quale attribuisce il valore di piena prova ai rapporti degli ufficiali di gara esclusivamente per i comportamenti tenuti dai tesserati in occasione dello svolgimento delle gare.

16. Sulla base di tale cornice sistematica, il Tribunale rilevava, anzitutto, l'assenza della ipotizzata convergenza tra la versione dei fatti riferita dall'arbitro e quelle dichiarate dai calciatori sentiti nel corso delle indagini.

A tale proposito, il Tribunale sottolineava che i tre calciatori, pur avendo ammesso lo svolgimento del colloquio con l'arbitro, nel luogo e nelle circostanze indicate dal Sig. Tuffu, avevano però concordemente precisato che:

- l'incontro era avvenuto in maniera puramente casuale;

- la domanda sul contenuto del referto era stata formulata una sola volta e senza insistenza;

- essi erano rimasti tranquilli e pacifici, senza mai pronunciare le parole minacciose riferite dall'arbitro.

17. Dunque, secondo il Tribunale, una volta esclusa ogni valenza confessoria delle dichiarazioni rese dai calciatori incolpati, l'unico elemento a sostegno della tesi accusatoria era rappresentato dalle isolate dichiarazioni del sig. Fabio Tuffu, prive del valore probatorio della fede privilegiata, in quanto relative a una vicenda verificatasi al di fuori del contesto sportivo, e non confortate da riscontri esterni idonei a offrire un quadro indiziario connotato da gravità, precisione e concordanza.

Il Tribunale perveniva a una valutazione tendenzialmente negativa della credibilità soggettiva del dichiarante, richiamando, in tal senso, due precedenti pronunce della giustizia sportiva:

- la decisione della Corte sportiva d'appello territoriale del 16 dicembre 2025 (Comunicato ufficiale n. 42 del 23 dicembre 2025), la quale aveva escluso, sulla base delle riprese video, la veridicità della dichiarazione relativa ai due schiaffi asseritamente ricevuti da un tesserato della società A.S.D. Multedo 1930;

- la decisione dello stesso Tribunale federale territoriale del 14 luglio 2026 (Comunicato ufficiale n. 5 del 24 luglio 2026) che, sempre sulla base di un filmato, aveva sconfessato la narrazione arbitrale, secondo cui un incolpato avrebbe cercato di bloccargli fisicamente l'uscita dal terreno di gioco.

18. Il Tribunale riteneva dubbia anche l'attendibilità intrinseca delle dichiarazioni rese dal Sig. Tuffu, valorizzando plurime criticità:

- il contrasto tra la percepita portata minacciosa delle parole riferite e la premessa, ricordata dallo stesso direttore di gara, con cui i tesserati avevano esordito nel colloquio asserendo di non voler creare problemi;

- la mancata informazione dell'accaduto agli organi dell'istituto scolastico, a compagni, amici o familiari;

- l'incoerenza tra la prospettata finalità di condizionamento della stesura del referto e la circostanza, emergente dalle stesse dichiarazioni dei deferiti, che essi avevano chiesto di conoscere che cosa l'arbitro avesse già scritto;

- la maggiore plausibilità della casualità dell'incontro, avvenuto durante l'intervallo delle lezioni nella stanza dei distributori di

bevande e merende nella scuola di comune e quotidiana frequentazione.

19. Alla luce di tali dati, il Tribunale riteneva che la condotta effettivamente posta in essere dai due calciatori deferiti fosse consistita, semplicemente, in una breve conversazione, avvenuta in circostanze occasionali, nel corso della quale essi, mossi da mera curiosità, avevano rivolto all'arbitro, senza particolare insistenza, una richiesta di notizie sul contenuto del referto di gara.

Tale condotta, a giudizio del Tribunale, risulta inidonea a integrare la violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di giustizia sportiva, in quanto non potrebbe reputarsi idonea a ledere l'autonomia e l'imparzialità dell'arbitro.

20. Il proscioglimento dei due calciatori comportava, poi, l'esclusione di ogni addebito in capo alla società deferita, a titolo di responsabilità oggettiva ex art. 6, comma 2, del Codice di giustizia sportiva.

21. Avverso la decisione del Tribunale, il Procuratore federale interregionale ha proposto tempestivo reclamo, affidato a un unico, articolato motivo, recante la rubrica "*erronea valutazione delle evidenze probatorie acquisite agli atti del procedimento in ordine alla ritenuta insussistenza della violazione di cui all'art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva*".

La reclamante deduce che:

- il primo giudice, pur avendo correttamente richiamato, nelle proprie premesse argomentative, il criterio probatorio del "*confortevole convincimento*", non lo ha poi coerentemente applicato alla vicenda concreta;

- non è corretta l'affermazione del Tribunale, secondo cui la dichiarazione del direttore di gara è sostanzialmente isolata e contrapposta frontalmente alla radicale negazione dei fatti da parte dei deferiti;

- al contrario, i due calciatori incolpati hanno pacificamente ammesso l'incontro con il direttore di gara, nonché l'iniziativa di rivolgergli domande sul contenuto del referto;

- tali ammissioni sono certamente riferite all'interlocuzione descritta dall'arbitro e costituiscono riscontri precisi alle asserzioni del Tuffu;

- le dichiarazioni dei due calciatori, infatti, confermano quanto riferito dall'arbitro in ordine alla genesi del contatto, al suo oggetto e alla sua evidente connessione con la gara;

- il Tribunale ha erroneamente valutato il peso da assegnare alla circostanza che i due calciatori incolpati abbiano negato di avere pronunciato la frase minacciosa menzionata dal Tuffu;

- tale negazione non può essere intesa, infatti, come sostanziale smentita dell'intera ricostruzione accusatoria;

- il Tribunale ha omesso la doverosa valutazione congiunta e complessiva del materiale probatorio;

- la versione dei fatti fornita dai deferiti non avrebbe potuto prevalere automaticamente su quella esposta nel rapporto redatto dal Tuffu, anche tenendo conto del loro diretto interesse a contestare in radice la sussistenza, in fatto, dell'addebito disciplinare.

22. La Procura reclamante censura la decisione del Tribunale anche nella parte in cui ha espresso una valutazione negativa circa la credibilità soggettiva dell'arbitro.

A tal fine, la reclamante osserva che le precedenti decisioni della giustizia sportiva richiamate dal Tribunale riguardano episodi differenti, verificatisi durante la gara. Le motivazioni articolate in tali occasioni non potrebbero costituire, di per sé sole, la dimostrazione della asserita generale inattendibilità del dichiarante in relazione a un fatto diverso, autonomo e successivo.

Al riguardo, la reclamante evidenzia che le dichiarazioni rese dal Tuffu presentano significativi elementi di precisione e specificità, anche con riferimento alla puntuale differenziazione delle condotte assunte dai tre calciatori presenti all'incontro.

La reclamante critica, ancora, il rilievo attribuito dalla decisione del Tribunale alla mancata comunicazione dell'episodio a terzi. Infatti, tale circostanza non può influire sulla credibilità del Tuffu, in quanto non era configurabile alcun dovere di riferire ad altri soggetti, estranei all'organizzazione federale, i contenuti dell'incontro con i tre calciatori.

23. La reclamante sottolinea che le frasi pronunciate dai calciatori incolpati, così come riferite dal direttore di gara, sono oggettivamente idonee a esercitare una pressione indebita, indipendentemente dalla concreta reazione soggettiva del destinatario.

Il rilievo disciplinare di tali comportamenti sussiste anche qualora si ritenesse non configurata - in concreto e in tutti i suoi elementi - la fattispecie penalistica del reato di minaccia.

24. Secondo la Procura, poi, la sussistenza dell'addebito disciplinare e la sua gravità prescindono dalla circostanza che, al momento dell'incontro tra il Tuffu e i calciatori, il referto fosse già stato redatto.

Né l'illecito risulta attenuato dalla circostanza che l'episodio contestato si sia verificato al di fuori dello svolgimento dell'attività sportiva, in quanto le condotte illecite sono comunque direttamente ed evidentemente collegate all'attività sportiva.

25. In conclusione, la Procura deduce che gli elementi acquisiti consentono di affermare la responsabilità di entrambi i tesserati: il sig. Nicolò Roggero quale autore della frase e soggetto più insistente e attivo nella commissione dell'illecito; il sig. Tommaso Tedesco quale consapevole partecipe all'episodio. In via conseguente deve essere dichiarata anche la responsabilità della società deferita, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Codice di giustizia sportiva.

La reclamante conclude chiedendo, in riforma della decisione impugnata, l'irrogazione della sanzione di sei giornate di squalifica al sig. Nicolò Roggero, di quattro giornate di squalifica al sig. Tommaso Tedesco e dell'ammenda di euro 400,00 alla società A.S.D. Multedo 1930, così come richiesto nel giudizio di primo grado; in subordine, l'applicazione delle sanzioni ritenute giuste ed eque.

26. I soggetti reclamati hanno depositato una memoria difensiva, con la quale hanno replicato alle tesi accusatorie esposte dalla Procura, richiamando le deduzioni articolate in primo grado, e, in via preliminare, hanno eccepito l'inammissibilità e improcedibilità del reclamo, ai sensi dell'art. 101, comma 3, del Codice di giustizia sportiva.

27. All'udienza del 22 ottobre 2026, tenutasi in videoconferenza, udite le parti presenti, il reclamo è stato trattenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

I. Il Collegio reputa infondate le eccezioni preliminari proposte dalle parti reclamate, volte a sostenere la genericità e indeterminatezza dell'atto di impugnazione proposto dalla Procura.

Infatti, il reclamo, seppure contiene ampi riferimenti alla prospettiva accusatoria sostenuta in primo grado, è caratterizzato da una puntuale e motivata critica alle argomentazioni espresse dal Tribunale.

Non si tratta, quindi, di un reclamo generico o inadeguatamente spiegato, bensì di una impugnazione che esplicita con chiarezza le censure rivolte alla pronuncia di primo grado, illustrando i punti oggetto di specifica censura.

Non vi è dubbio, poi, che il reclamo indichi precisamente il capo della decisione impugnata. Trattandosi di una pronuncia di proscioglimento pieno di tutti i soggetti deferiti, del resto, il reclamo della Procura risulta pienamente idoneo a definire l'ambito dell'impugnazione e il suo oggetto.

II. Nel merito, tuttavia, il reclamo è infondato.

III. Con l'unico, articolato motivo la reclamante deduce l'erronea valutazione delle evidenze probatorie acquisite agli atti del procedimento in ordine alla ritenuta insussistenza della violazione di cui all'art. 4, comma 1, del Codice di giustizia sportiva.

Il motivo si compone, come esposto in narrativa, di distinti profili di censura, concernenti:

a) la mancata valorizzazione delle ammissioni dei deferiti quali riscontri alle dichiarazioni del direttore di gara e l'omessa valutazione complessiva del materiale probatorio;

b) l'erronea valutazione negativa della credibilità soggettiva del dichiarante sulla base di accertamenti maturati in vicende diverse;

c) l'indebito rilievo attribuito alla mancata comunicazione dell'episodio a terzi;

d) l'oggettiva idoneità lesiva della condotta contestata e l'irrilevanza dell'avvenuta redazione del referto, nonché delle circostanze di tempo e di luogo dell'episodio, con la conseguente affermazione della responsabilità di entrambi i tesserati e, in via derivata, della società.

Il motivo è infondato, nei termini e con le precisazioni che seguono.

Difatti, nessuno dei profili nei quali esso si articola è idoneo a scalfire l'esito assolutorio cui è pervenuto il Tribunale federale territoriale, che questa Corte condivide all'esito dell'autonoma rivalutazione del compendio probatorio, salve le correzioni della motivazione di cui si dirà.

IV. Il Collegio premette che il giudizio di reclamo dinanzi a questa Corte comporta, in forza dell'effetto devolutivo che lo connota (art. 106 del Codice di giustizia sportiva), l'autonoma rivalutazione delle risultanze istruttorie devolute con l'impugnazione, all'esito della quale il Collegio perviene a un proprio apprezzamento del materiale probatorio (CFA, Sez. I, n. 12/2026-2027).

Ove tale apprezzamento conduca a conclusioni coincidenti con quelle del giudice di primo grado, la decisione impugnata risulta confermata; il medesimo effetto devolutivo consente, peraltro, di confermare il dispositivo della decisione impugnata correggendone gli eventuali passaggi motivazionali erronei, tanto in diritto quanto in punto di fatto, senza che tale correzione incida sull'esito del giudizio, ove esso trovi autonomo e sufficiente fondamento nell'apprezzamento compiuto in grado di reclamo (CFA, Sez. I, n. 35/2026-2027).

Nel presente giudizio taluni aspetti della motivazione della decisione impugnata non sono pienamente condivisibili e devono essere corretti, fermo restando, tuttavia, l'esito assolutorio cui è pervenuto il Tribunale.

V. È opportuno richiamare, in primo luogo, i principi che governano l'accertamento della responsabilità disciplinare nelle fattispecie in cui la prova della condotta contestata sia costituita, nei suoi elementi qualificanti, dalle sole dichiarazioni della persona offesa.

Per consolidata giurisprudenza, ai fini dell'affermazione della responsabilità disciplinare sportiva non è richiesta la certezza assoluta della commissione dell'illecito, né il superamento di ogni ragionevole dubbio, come richiesto, invece, nel processo penale.

Nel giudizio sportivo, per ritenere accertata la commissione dell'illecito, è sufficiente un grado di prova superiore alla semplice valutazione della probabilità, ma inferiore all'esclusione di ogni ragionevole dubbio, integrato dalla regola del "*più probabile che non*" e rafforzato dal canone del *confortevole convincimento*, fondato su indizi gravi, precisi e concordanti (Collegio di garanzia dello sport, SS.UU., n. 6/2016; Collegio di garanzia dello sport, SS.UU., n. 71/2021; Collegio di garanzia dello sport, Sez. IV, n. 96/2023; CFA, SS.UU., n. 105/2020-2021; CFA, Sez. I, n. 116/2022-2023; CFA, SS.UU., n. 60/2023-2024; CFA, Sez. I, n. 12/2026-2027).

VI. La regola di giudizio propria del processo disciplinare sportivo non equivale, peraltro, a un affievolimento dell'onere dimostrativo gravante sulla Procura federale, la quale resta tenuta a provare non soltanto la materialità storica della condotta, ma anche la sua riconducibilità all'incolpato, secondo il grado di ragionevole affidamento richiesto dallo standard probatorio proprio del giudizio disciplinare, dovendo entrambi i profili essere autonomamente soddisfatti; ove residui un dubbio non altrimenti superabile, esso ridonda in favore dell'incolpato (CFA, Sez. I, n. 145/2025-2026; CFA, Sez. I, n. 12/2026-2027; CFA, Sez. I, n. 36/2026-2027).

L'onere di raggiungere la soglia indicata grava sulla Procura federale in entrambi i gradi del giudizio.

In sede di gravame, peraltro, la Procura ha anche l'onere di specificare le ragioni per le quali la valutazione compiuta dal primo giudice deve ritenersi erronea (CFA, Sez. I, n. 10/2026-2027; CFA, Sez. I, n. 36/2026-2027).

VII. Le dichiarazioni della persona offesa possono, anche da sole, essere poste a fondamento dell'affermazione di responsabilità, pure nelle ipotesi in cui il dichiarante sia portatore di un interesse contrapposto a quello dell'incolpato (CFA, Sez. I, n. 118/2019-2020; CFA, SS.UU., n. 114/2020-2021; CFA, Sez. I, n. 59/2023-2024; CFA, Sez. I, n. 76/2025-2026; CFA, SS.UU., n. 30/2025-2026).

Tuttavia, la dichiarazione resa dalla persona offesa impone al giudicante l'obbligo di svolgere una verifica penetrante e rigorosa della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto, tanto più stringente rispetto a quella ordinariamente riservata alle dichiarazioni di un testimone estraneo all'illecito (CFA, Sez. IV, n. 66/2019-2020; CFA, Sez. I, n. 80/2022-2023; CFA, Sez. I, n. 116/2022-2023; CFA, Sez. I, n. 144/2025-2026; CFA, Sez. I, n. 12/2026-2027).

VIII. Detto penetrante vaglio riguardante la credibilità del dichiarante non impone necessariamente la presenza di riscontri esterni (CFA, SS.UU., n. 114/2020-2021; CFA, Sez. I, n. 36/2026-2027).

Tuttavia, il rilievo di riscontri esterni diviene decisivo allorché il mezzo dichiarativo presenti fragilità intrinseche, tali da impedire agli elementi indiziari di assumere i caratteri di gravità, precisione e concordanza indispensabili ai fini dell'attribuzione della condotta all'incolpato (CFA, Sez. I, n. 36/2026-2027).

L'esito del giudizio non può, in ogni caso, discendere da un'astratta regola di elisione reciproca delle versioni contrapposte rese dalla persona offesa e dall'incolpato, bensì dall'esito, positivo o negativo, del vaglio rafforzato di attendibilità che il quadro processuale impone (CFA, Sez. I, n. 35/2026-2027).

IX. Va precisato, poi, che l'efficacia probatoria privilegiata prevista dall'art. 61, comma 1, del Codice di giustizia sportiva assiste i rapporti degli ufficiali di gara e i relativi eventuali supplementi limitatamente ai fatti accaduti e al comportamento dei tesserati "*in occasione dello svolgimento delle gare*", ma non si estende alle dichiarazioni rese dall'arbitro in sede di audizione dinanzi alla Procura federale, alle quali la disposizione non si riferisce; e ciò a maggior ragione quando le dichiarazioni abbiano ad oggetto un contesto spaziale e temporale successivo ed estraneo alla gara, atteso che la fede privilegiata assiste soltanto ciò che è contenuto nel referto, e nei limiti suddetti, non già le dichiarazioni rese in altro ambito (CFA, Sez. I, n. 53/2025-2026; CFA, Sez. I, n. 77/2025-2026; CFA, Sez. I, n. 144/2025-2026; CFA, Sez. I, n. 36/2026-2027).

X. Alla luce di tali premesse ricostruttive, pertanto, il Tribunale federale territoriale ha correttamente ricondotto le dichiarazioni rese dal sig. Fabio Tuffu - tanto nel supplemento di rapporto, in quanto relativo a un episodio verificatosi due giorni dopo la gara, in ambiente scolastico e dunque del tutto estraneo allo svolgimento della competizione, quanto in sede di audizione - al regime del libero convincimento di cui all'art. 57, comma 1, del Codice di giustizia sportiva, escludendo di assegnare a tali dichiarazioni un valore probatorio privilegiato.

XI. La Corte ritiene utile ribadire, ancorché il relativo capo della decisione di primo grado, la quale ha espressamente respinto le eccezioni preliminari sollevate dalla difesa dei deferiti, non abbia formato oggetto di impugnazione, che non può essere messa in dubbio la competenza del giudice sportivo in ordine al deferimento di cui al presente giudizio.

Infatti, i doveri di lealtà, correttezza e probità sanciti dall'art. 4, comma 1, del Codice di giustizia sportiva gravano sul tesserato "in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva" e, dunque, anche quando egli non si trovi sul terreno di gioco, ogniqualvolta si tratti di una situazione comunque collegata allo svolgimento dell'attività sportiva (CFA, Sez. I, n. 61/2024-2025, che richiama Collegio di garanzia dello sport, SS.UU., n. 10/2024; CFA, Sez. I, n. 53/2025-2026; CFA, Sez. I, n. 36/2026-2027).

La riferibilità della condotta all'attività sportiva, infatti, va apprezzata secondo un criterio funzionale e non secondo un criterio meramente topografico e cronologico, incentrato sulla distanza materiale dall'impianto sportivo e sul lasso di tempo trascorso dalla gara (CFA, Sez. I, n. 31/2026-2027).

Dal rilievo istituzionale della figura arbitrale, la cui autorevolezza costituisce un valore che tutti i tesserati sono tenuti a rispettare e preservare, consegue inoltre che l'ordinamento federale non può in alcun modo tollerare, in nessuna sede, comportamenti irriguardosi in danno degli ufficiali di gara (CFA, Sez. I, n. 75/2023-2024; CFA, Sez. I, n. 46/2025-2026; CFA, Sez. I, n. 31/2026-2027).

Dunque, la decisione impugnata merita, sul punto, integrale conferma: l'esito assolutorio cui il primo giudice è pervenuto non riposa, infatti, su una pretesa irrilevanza disciplinare dell'episodio in ragione del contesto extra-agonistico, bensì, esclusivamente, sul mancato raggiungimento della prova della condotta nelle sue connotazioni materiali qualificanti.

XII. Con il primo profilo del motivo, la Procura reclamante deduce che il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto di trovarsi al cospetto della dichiarazione isolata del direttore di gara, contrapposta alla radicale negazione dei fatti da parte dei deferiti, trascurando che le ammissioni dei calciatori in ordine all'incontro, alla sua genesi, al suo oggetto e alla sua connessione con la gara costituirebbero riscontri precisi alle dichiarazioni del sig. Fabio Tuffu, da valutare congiuntamente a queste secondo un apprezzamento complessivo del materiale probatorio.

La tesi della reclamante non è condivisibile.

Difatti, le circostanze pacificamente ammesse dai deferiti - l'avvenuto incontro con il direttore di gara nell'istituto scolastico di comune frequentazione, l'iniziativa di rivolgergli domande sul contenuto del referto, la riferibilità dell'interlocuzione alla gara appena disputata e alle sue possibili conseguenze disciplinari - attengono a segmenti della vicenda di per sé non qualificanti sul piano disciplinare, i quali delimitano la cornice storica del fatto, ma non ne costituiscono il nucleo di disvalore.

Il nucleo dell'incolpazione non risiede, infatti, nell'essersi informati del contenuto del referto, bensì nell'avere esercitato sul direttore di gara una pressione connotata da insistenza e, soprattutto, nell'avergli rivolto l'espressione "Occhio a quello che scrivi. Non farci perdere a tavolino, lascia il risultato del campo che è meglio, anche perché ciò che è successo è per colpa tua", testualmente riportata nei capi di incolpazione quale elemento costitutivo della condotta contestata.

Orbene, nella prospettiva del vaglio di attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa, il riscontro rilevante è soltanto quello

che cade sul segmento del racconto sul quale riposa la ricostruzione accusatoria, non quello che si arresta alla cornice del fatto, pacifica e di per sé neutra (cfr., in termini, CFA, Sez. I, n. 12/2026-2027 e CFA, Sez. I, n. 35/2026-2027, che hanno valorizzato il difetto di corroborazione esterna proprio della specifica parte del racconto sulla quale riposava l'intera ricostruzione accusatoria).

Le ammissioni dei deferiti confermano, appunto, la sola cornice dell'episodio - l'incontro e la domanda sul referto - ma non corroborano in alcun modo gli elementi qualificanti della condotta - l'insistenza, la pressione e la frase di stampo intimidatorio - che i tre calciatori ascoltati hanno, anzi, concordemente e recisamente negato, tanto in ordine alla reiterazione delle domande ("Gli abbiamo fatto la domanda una sola volta"), quanto in ordine alla pronuncia dell'espressione contestata ("Nessuno di noi tre ha mai pronunciato queste parole nei confronti del direttore di gara").

XIII. Né coglie nel segno la censura di mancata valutazione complessiva e unitaria del materiale probatorio.

È bensì vero che gli elementi istruttori non vanno valutati atomisticamente, bensì nella loro coesistenza e capacità cumulativa (CFA, SS.UU., n. 15/2023-2024); ma la valutazione unitaria presuppone pur sempre che ciascuno degli elementi considerati possieda una effettiva attitudine dimostrativa rispetto allo specifico *thema probandum*, attitudine che le ammissioni in discorso, per quanto si è detto, non possiedono rispetto agli elementi qualificanti della condotta.

La concordanza delle fonti dichiarative sul nucleo neutro del fatto non è, in altri termini, sufficiente a degradare a irrilevanti gli elementi contrari, giacché il giudizio richiesto deve verificare se la ricostruzione accusatoria resista al confronto con le dichiarazioni antagoniste e con gli ulteriori elementi di contesto (CFA, SS.UU., n. 51/2019-2020; CFA, Sez. I, n. 35/2026-2027).

XIV. Quanto, infine, al dedotto interesse diretto dei deferiti a negare l'accaduto, l'argomento prova troppo.

L'interesse del dichiarante all'esito del procedimento non rende, di per sé, inutilizzabili né recessive le sue dichiarazioni, così come - specularmente e per pacifica giurisprudenza - l'interesse contrapposto della persona offesa non priva di attitudine dimostrativa le dichiarazioni di quest'ultima (CFA, Sez. I, n. 118/2019-2020; CFA, SS.UU., n. 30/2025-2026): l'una e l'altra versione vanno sottoposte al vaglio di attendibilità, senza che possa predicarsi alcuna aprioristica prevalenza (CFA, Sez. I, n. 35/2026-2027).

Ed è proprio all'esito di tale vaglio - non già in forza di un'automatica prevalenza della versione difensiva - che il primo giudice è pervenuto, con valutazione che questa Corte condivide, alla conclusione dell'insufficienza probatoria.

XV. Con il secondo profilo di censura la reclamante deduce che il Tribunale avrebbe erroneamente desunto dubbi sulla credibilità soggettiva del direttore di gara da valutazioni maturate nell'ambito di vicende diverse, attribuendo alle precedenti decisioni un effetto sostanzialmente preclusivo che esse non potevano produrre, a fronte di una deposizione connotata, nel presente procedimento, da precisione, specificità e puntuale differenziazione delle condotte dei singoli soggetti presenti.

Anche tale profilo non risulta condivisibile.

Difatti, è certamente esatto, in linea di principio, che l'accertata non veridicità di talune dichiarazioni di un soggetto in relazione a determinati fatti non ne determina, di per sé sola e in via automatica, una generale e definitiva inattendibilità, dovendo ogni deposizione essere valutata con riferimento al suo specifico contenuto, alle modalità di percezione del fatto, alla coerenza interna della narrazione e agli eventuali elementi di riscontro disponibili.

Ma il Tribunale federale territoriale non ha fatto applicazione di alcun automatismo preclusivo.

La valutazione negativa della credibilità soggettiva del dichiarante non è stata, infatti, tratta da vicende estranee, remote o eterogenee, bensì da due accertamenti giudiziali, compiuti sulla base di elementi oggettivi di natura documentale - le riprese video ammesse nei rispettivi giudizi - e concernenti dichiarazioni rese dal medesimo sig. Fabio Tuffu in relazione alla medesima gara dalla quale trae origine il presente procedimento e a condotte di tesserati della medesima società A.S.D. Multedo 1930 in proprio danno.

XVI. Con la decisione del 16 dicembre 2025 la Corte sportiva d'appello territoriale aveva accertato che la dichiarazione, riportata nel referto e confermata dal direttore di gara in sede di audizione, di avere ricevuto due schiaffi da un tesserato della società, con conseguenze fisiche tali da imporre l'interruzione definitiva della gara, era chiaramente smentita dalle riprese video; con la decisione del 14 luglio 2026 lo stesso Tribunale federale territoriale aveva accertato, sempre sulla base di un filmato, la non veridicità della narrazione arbitrale secondo cui un incolpato avrebbe cercato di bloccargli fisicamente l'uscita dal terreno di gioco.

Non si tratta, dunque, di generiche valutazioni maturate in vicende diverse, bensì di accertamenti specifici, prossimi per tempo, per contesto e per soggetti coinvolti, i quali attingono direttamente l'affidabilità del dichiarante proprio nella rappresentazione di

condotte asseritamente aggressive o intimidatorie poste in essere, in suo danno, da tesserati della società A.S.D. Multedo 1930: ossia la medesima tipologia di rappresentazione che viene in rilievo nel presente procedimento, il quale, peraltro, della medesima gara costituisce diretta propaggine, inserendosi nella stessa dinamica conflittuale.

In un simile contesto, lungi dal costituire un indebito pregiudizio, la considerazione dei precedenti accertamenti costituisce doverosa attuazione del vaglio di credibilità soggettiva che la giurisprudenza di questa Corte impone con particolare rigore proprio quando le dichiarazioni della persona offesa costituiscano l'unico elemento a carico; né la circostanza che gli organi di giustizia sportiva possano liberamente valutare le prove raccolte in altro giudizio ai sensi dell'art. 57, comma 1, del Codice di giustizia sportiva è seriamente revocabile in dubbio (CFA, Sez. I, n. 35/2026-2027).

XVII. A ciò si aggiunga - sul distinto ma connesso piano dell'attendibilità intrinseca del racconto, che questa Corte è chiamata ad apprezzare autonomamente in forza dell'effetto devolutivo - che la deposizione resa dal direttore di gara non è esente da aporie interne.

Lo stesso dichiarante ha escluso di avere subito insulti od offese, ha escluso che gli sia stato impedito di muoversi liberamente, ha riferito che gli interlocutori avevano premesso di non trovarsi lì per creare problemi e ha circoscritto la propria percezione di minaccia alle sole parole "occhio a quello che scrivi, non farci perdere a tavolino", che egli attribuisce al solo sig. Nicolò Roggero.

Il quadro che ne risulta - un colloquio privo di offese, di contatti e di impedimenti fisici, aperto da una dichiarata finalità non ostile e chiuso dal normale rientro in classe al termine dell'intervallo - non offre al segmento qualificante del racconto quel contesto di coerenza che il vaglio rafforzato esige.

La precisione e la specificità della narrazione, valorizzate dalla reclamante anche sotto il profilo della differenziazione delle condotte dei tre soggetti presenti, costituiscono condizione necessaria, ma non sufficiente, dell'attendibilità del racconto: esse devono pur sempre misurarsi con la coerenza interna della narrazione, con gli elementi di contesto e con la complessiva affidabilità del dichiarante, che nella specie risulta compromessa nei termini sopra esposti.

XVIII. Il vaglio rafforzato di attendibilità cui le dichiarazioni del sig. Fabio Tuffu dovevano essere sottoposte non può, pertanto, dirsi positivamente superato; e poiché, come detto, l'assenza di corroborazione esterna diviene decisiva proprio allorché il mezzo dichiarativo presenti fragilità intrinseche (CFA, Sez. I, n. 36/2026-2027), correttamente il primo giudice ha concluso per l'insufficienza del compendio probatorio rispetto agli elementi qualificanti della condotta contestata.

XIX. Con il terzo profilo di censura la reclamante contesta il rilievo attribuito dal Tribunale alla circostanza che il direttore di gara, pur avendo riferito di essersi sentito minacciato, non avrebbe informato dell'accaduto gli organi dell'istituto scolastico, i compagni, gli amici o i familiari.

A parere del Collegio, la censura della reclamante è condivisibile, in quanto la circostanza indicata dal Tribunale non è idonea a incidere in modo significativo sulla credibilità soggettiva del dichiarante e sull'attendibilità intrinseca delle sue dichiarazioni.

Tuttavia, l'erroneità di questo snodo argomentativo della motivazione articolata dal Tribunale non fa venir meno la complessiva correttezza degli altri passaggi logici intesi a valutare, negativamente, la credibilità delle dichiarazioni rese dal Sig. Tuffu, con il conseguente proscioglimento degli incolpati.

Difatti, deve convenirsi con la reclamante che la mancata comunicazione dell'episodio a terzi non costituisce l'omissione di una condotta doverosa dalla quale possa automaticamente desumersi l'inattendibilità del dichiarante, né la rilevanza disciplinare della condotta contestata dipende in alcun modo dalla presentazione di una denuncia all'Autorità giudiziaria o dalla formulazione di richieste di protezione personale.

Il silenzio serbato dalla persona offesa può rispondere alle più varie ragioni - tanto più nelle dinamiche relazionali tra adolescenti che condividono quotidianamente il medesimo ambiente scolastico - e costituisce, al più, un elemento di contesto apprezzabile con estrema cautela nel quadro del libero convincimento, certamente inidoneo, da solo, a fondare un giudizio di inattendibilità.

XX. In questi termini, il relativo passaggio della motivazione della decisione impugnata deve essere corretto.

L'esattezza dei rilievi esposti, in questa parte, dal reclamo, tuttavia, non è sufficiente per condurre all'accoglimento del reclamo e alla riforma della decisione impugnata.

L'esito assolutorio deriva, infatti, da una pluralità di ragioni incentrate sull'esito negativo del vaglio rafforzato di attendibilità e sul difetto di corroborazione dei segmenti qualificanti della condotta, che autonomamente e sufficientemente lo sorreggono.

XXI. Con l'ultimo ordine di censure - che possono essere esaminate congiuntamente, in quanto strettamente connesse - la reclamante deduce che la frase riferita dal direttore di gara, ove ritenuta provata, sarebbe oggettivamente idonea a esercitare una pressione sul medesimo, a prescindere dalla reazione soggettiva del destinatario e dalla qualificabilità come minaccia in senso penalistico; che l'eventuale avvenuta redazione del referto non escluderebbe la rilevanza della condotta; che le circostanze di tempo e di luogo non potevano essere valorizzate in senso attenuativo; e che, per l'effetto, avrebbe dovuto essere affermata la responsabilità di entrambi i tesserati e, in via derivata, della società.

Le censure non sono fondate, benché esse siano condivisibili nella sola parte in cui richiamano corretti principi di diritto.

XXII. In linea astratta, l'espressione "*Occhio a quello che scrivi. Non farci perdere a tavolino, lascia il risultato del campo che è meglio, anche perché ciò che è successo è per colpa tua*", riferita dal Tuffu, comporta la violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di giustizia sportiva.

Essa pone, infatti, in diretta relazione il contenuto dell'atto arbitrale con la possibile conseguenza della sconfitta a tavolino, attribuisce al direttore di gara la responsabilità di quanto accaduto e risulta oggettivamente idonea a esercitare una indebita pressione sull'autonomia e sull'indipendenza della funzione arbitrale, indipendentemente dalla reazione soggettiva successivamente manifestata dal destinatario e senza che occorra attribuirle la natura di minaccia in senso penalistico, rilevando, ai fini della violazione dei doveri di lealtà, probità e correttezza, la mera idoneità della condotta a interferire con la serenità e l'imparzialità con le quali l'ufficiale di gara è chiamato a riferire agli organi federali quanto accaduto nell'esercizio delle proprie funzioni.

Del pari esatto è che l'eventuale avvenuta redazione del referto non varrebbe, di per sé, a escludere la rilevanza della condotta: la tutela apprestata dall'art. 4, comma 1, del Codice di giustizia sportiva non riguarda soltanto l'integrità di un atto già formato, ben potendo il direttore di gara essere chiamato a completare e modificare il rapporto con un supplemento o a rendere dichiarazioni agli organi federali.

Quindi, la pretesa di conoscere anticipatamente il contenuto dell'atto, prima della sua comunicazione ufficiale, ove accompagnata dall'invito a "*lasciare il risultato del campo*", conserverebbe intatta la propria attitudine condizionante.

Inoltre, come già ricordato, tale condotta si colloca in un rapporto comunque riferibile all'attività sportiva, essendo stata occasionata dalla gara appena disputata, e riguardando il contenuto del relativo referto arbitrale.

XXIII. Ciò posto, la correttezza dei principi di diritto richiamati dalla reclamante non è sufficiente per condurre all'accoglimento della tesi accusatoria, poiché la responsabilità dei deferiti potrebbe essere affermata solo qualora la condotta addebitata, in tutte le sue connotazioni qualificanti, fosse accertata in conformità ai ricordati standard probatori, come definiti dalla giurisprudenza consolidata.

Poiché, per le ragioni esposte, la prova della pronuncia della frase contestata e dell'insistenza delle richieste non può ritenersi raggiunta, risulta dimostrata soltanto la condotta pacificamente ammessa dai calciatori incolpati.

Nelle circostanze indicate nel deferimento si è verificato un incontro tra i tre calciatori della società Multedo e l'arbitro Tuffu, frequentanti il medesimo istituto scolastico.

Nel corso del breve colloquio il Roggero e il Tedesco hanno chiesto all'arbitro notizie in ordine al contenuto del referto concernente la gara del 22 novembre, ricevendo le spontanee risposte del Tuffu.

La condotta dei calciatori deferiti, così ricostruita, pur stigmatizzabile sul piano della opportunità, non può reputarsi illecita, poiché non configura una violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità.

L'addebito disciplinare sarebbe stato integrato ove fosse stato accertato l'intento di incidere indebitamente sul contenuto degli atti arbitrali, anche soltanto mediante insistenza o altre forme di pressione, ovvero in presenza di atteggiamenti offensivi o irriguardosi nei confronti dell'arbitro.

Il Collegio sottolinea, infatti, che, in linea generale, la condotta del tesserato che si avvicini deliberatamente a un arbitro allo scopo di commentare il contenuto degli atti ufficiali di gara, ove accompagnata da insistenza o da qualsivoglia forma di pressione, integra la violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di giustizia sportiva, dovendosi valutare con la massima severità ogni comportamento irriguardoso in danno degli ufficiali di gara, la cui serenità e indipendenza l'ordinamento federale presidia in ogni sede (CFA, Sez. I, n. 75/2023-2024; CFA, Sez. I, n. 46/2025-2026).

Nel caso di specie, tuttavia, la diversa e più grave connotazione della condotta - come prospettata nel deferimento - è rimasta sfornita di prova sufficiente per integrare la fattispecie disciplinare. Il dubbio così configurato, non essendo altrimenti superabile, deve condurre a un esito favorevole alla posizione degli incolpati, in continuità con il consolidato indirizzo giurisprudenziale relativo alla valutazione delle prove fornite dall'organo requirente (CFA, Sez. I, n. 145/2025-2026; CFA, Sez. I, n. 12/2026-2027).

XXIV. L'esame della specifica posizione del sig. Tommaso Tedesco - che la reclamante fonda sul contributo attivo che questi avrebbe prestato affiancando il compagno e reiterandone le domande - resta assorbito.

Anche il ruolo di sostegno e di reiterazione delle richieste attribuito al predetto riposa, infatti, unicamente sulle dichiarazioni del direttore di gara e condivide, pertanto, la sorte probatoria degli elementi qualificanti della condotta principale, dei quali costituisce una mera articolazione.

XXV. Pertanto, con le precisazioni svolte nei paragrafi precedenti, riferite alle corrette modalità di valutazione della attendibilità delle dichiarazioni accusatorie rese dal Sig. Tuffu, deve essere confermato il proscioglimento dei due calciatori deferiti, in ragione del difetto di prova in ordine alla sussistenza dei fatti materiali loro addebitati.

XXVI. La conferma del proscioglimento dei due calciatori tesserati comporta, infine, quella del proscioglimento della società A.S.D. Multedo 1930.

Al riguardo, giova rammentare che la responsabilità di cui all'art. 6, comma 2, del Codice di giustizia sportiva ha carattere derivato, in quanto essa presuppone il previo accertamento della condotta illecita della persona fisica cui si connette l'addebito disciplinare alla società sportiva.

Pertanto, una volta esclusa la responsabilità dei tesserati, per le ragioni illustrate, viene meno, automaticamente, anche l'addebito disciplinare ascritto alla società (CFA, SS.UU., n. 58/2021-2022; CFA, SS.UU., n. 5/2023-2024; CFA, SS.UU., n. 39/2024-2025).

Per le ragioni esposte, il reclamo deve essere respinto e la decisione impugnata deve essere confermata, con la correzione e le precisazioni della motivazione sopra indicate.

P.Q.M.

Respinge il reclamo in epigrafe.

Dispone la comunicazione alle parti con PEC.

L'ESTENSORE — IL PRESIDENTE

Marco Lipari — Mario Luigi Torsello

Depositato

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce